



## **SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA**

### **CONCORSO DI PROGETTAZIONE**

*in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per la presentazione di proposte progettuali relative a “**DI BORGO IN BORDO – Riqualificazione dell’Estramurale cittadina e di Via Roma**”*



## SCHEMA DI CONTRATTO

recante patti e condizioni per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del seguente intervento: *“DI BORGO IN BORDO – Riqualificazione dell’Estramurale cittadina e di Via Roma”*

### TRA

**Comune di Acquaviva delle Fonti**, Atrio Palazzo di Città n°1 P.I. 00869560722, nella persona di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta \_\_\_\_\_, di seguito denominato semplicemente **«Committente»**,

### E

il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_ (codice fiscale, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente **«tecnico incaricato»**, il quale agisce per conto

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale: \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori \_\_\_\_\_ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 46, comma 1, lettera \_\_\_\_\_), del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata “ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

*(oppure)*

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 46, comma 1, lettera f) e 47, del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominato “ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

quale operatore economico singolo;

*(oppure)*

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con atto del notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

### PREMESSO CHE:

- in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il concorso di progettazione a due gradi ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, recante *“DI BORGO IN BORDO – Riqualificazione dell’Estramurale cittadina e di Via Roma”*;

- in seguito all'espletamento del concorso, l'operatore economico \_\_\_\_\_ è risultato primo classificato, di talché con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ recante la proposta di aggiudicazione e successivo provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;



- il possesso dei requisiti del tecnico incaricato è stato verificato positivamente, come risulta da \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016;
- il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza;
- in data \_\_\_\_\_, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

*(oppure)*

il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Committente recederà per giusta causa dal contratto;

- in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## ART. 1. PREMESSE

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ART. 2. OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico riguarda l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento recante ***"DI BORGO IN BORDO – Riquilificazione dell'Extramurale cittadina e di Via Roma"***;
2. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti allo svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere concordi al D. Lgs. n. 50 del 2016 ed al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché alle Linee Guida Ministeriali, alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 31 del D. Lgs. 50 del 2016.
3. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
4. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Il tecnico incarico è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.



5. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 4.

### ART. 3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tecnico incaricato dovrà raggiungere, in adesione alla normativa di cui all'art. 2, il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica; parimenti, il tecnico dovrà produrre la documentazione di cui in appresso: relazione di sostenibilità dell'opera; relazione in merito al deflusso delle acque meteoriche ed al sistema di smaltimento; rilievi piano altimetrici; relazione paesaggistica /ambientale / relazione per il parere sovrintendenza; analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; computo metrico estimativo ed elenco Prezzi.

2. Inoltre, il vincitore implementerà un sito *web* in ambiente prova che resterà di proprietà dell'Amministrazione a concretizzare il sistema informativo proposto.

3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a) alle integrazioni e/o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro;
- b) alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- c) alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del *sub*-procedimento di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

3. L'offerta del tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ART. 4. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, eccezion fatta per quanto si dirà in appresso.

2. Il tecnico incaricato si impegna a consegnare:

a) un numero minimo di 2 (due) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso od allegato, che si considerano già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali/contabili e di ogni altro atto connesso o allegato ( $x > 2$ ), a semplice richiesta del Committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del Committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, amministrazioni, conferenze di servizi ecc.) senza onere alcuno per il Committente;

b) unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, formata a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale.

Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

4. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta del Comune di Santeramo in Colle, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il tecnico incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, sempreché il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Comune di Santeramo in Colle gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico. Il Comune di Santeramo in Colle è altresì autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.



5. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato ed indicato in forza del presente contratto.

6. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto del limite economico di cui agli atti di concorso. L'importo totale dei lavori riportato negli atti di gara rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante. Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dagli atti di gara e dal disciplinare.

#### **ART. 5. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della corretta esecuzione di tutte le prestazioni cui è obbligato in forza del presente contratto e dei danni che esse dovessero recare a terzi.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Committente ed anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo od altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o ad altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualsiasi sospensione delle prestazioni, per qualsivoglia causa, pure di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **ART. 6. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI**

1. Il tecnico incaricato, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, chiedere sospensioni delle prestazioni dedotte in contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. La sospensione non comporta indennizzi, risarcimenti od altre pretese a favore del tecnico incaricato.

#### **ART. 7. PENALI**

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice dei Contratti, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico e per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura massima dell'uno per mille; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.



3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura, il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità od inadempimento, il Committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del tecnico incaricato, a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori od alle omissioni, interessi e more od altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

6. La revoca del finanziamento non pregiudica per il Committente l'esercizio di azioni risarcitorie nei confronti del tecnico incaricato al quale sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### **ART. 8. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE, PRIVACY**

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente: il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico in cui dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati e conservati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Regolamento Ue/2016/679 (cd. GDPR), si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di *curriculum*, pubblicazioni, *brochure*, siti *web* e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

#### **ART. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. È facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento qualora il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme giuridiche, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici od inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente allo stesso Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 o 4;



- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 17;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui agli artt. 24, comma 7 e 31, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti, oltreché il citato art. 108 del D.lgs. 50 del 2016.

#### ART. 10. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante ed onnicomprensivo ed è stato determinato in sede di procedura di affidamento. La sua entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione ed al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, preso atto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016 (*«appalto a corpo»*), per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come riportato nel seguito:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica € 30.651,51;

3. Il corrispettivo deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'IVA alle aliquote di legge.

#### ART. 11. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo di cui al comma 10 sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- € 20.000,00 a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto;

- € 10.651,51 a titolo di saldo all'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di debita fattura elettronica, da emettersi all'indomani degli atti di approvazione di cui al precedente comma 1.

3. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi tecnici affidati in appalto.

4. Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, il presente contratto si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



6. Il tecnico incaricato è obbligato, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, con indicazione del servizio al quale sono dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

7. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive od incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro (art. 6 comma 4 della legge 136 e ss.mm.ii.). Ai fini dell'identificazione della singola operazione contrattuale, da cui deriva il flusso finanziario, ai sensi di quanto disposto dai commi sopra richiamati è necessario che il tecnico incaricato indichi il codice identificativo della gara (CIG) contrassegnato come segue \*\*\*\*\* ed il seguente codice unico di progetto (CUP) **C46J23000020001**.

10. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 13.

#### **ART. 12. ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta del Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario od anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente al Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico e che rendano necessari od anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza perciò avere diritto ad ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni private o pubbliche, indette dal Committente od a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, al fine di procedere all'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta del Committente ed anche in orari serali e/o in giorni non feriali.

#### **ART. 13. ASSICURAZIONE**

1. All'atto della stipulazione del presente contratto, l'aggiudicatario ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

2. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

4. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Parimenti la polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

#### **ART. 14. SUBAPPALTO**

1. In tema di subappalto trova applicazione quanto previsto dagli art. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016

2. Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 15. PRESTAZIONI OPZIONALI**

1. A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 152, comma 5 del Codice, al tecnico incaricato saranno affidati i successivi livelli di progettazione ed eventualmente direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l'applicazione del ribasso del 30%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152, comma 5, secondo periodo del Codice.

2. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al presente articolo il tecnico incaricato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali così come previsti negli atti di gara, anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o alla costituzione di un



raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 46, come stabilito dall'art. 152, comma 5, ultimo periodo del Codice.

3. Nulla sarà dovuto al tecnico incaricato qualora il Comune di Santeramo in Colle non eserciti le facoltà di cui al presente articolo.

4. Si specifica sin d'ora che il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento, mentre il progetto esecutivo, comprensivo di PSC, dovrà essere consegnato entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento.

#### **ART. 16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario od alla transazione ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari; è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **ART. 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per cui sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per il Committente solo dopo che lo stesso Committente avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale ed impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice Civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti del Committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. È sempre facoltà discrezionale del Committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento esecutivo di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti non abrogate, nonché ad ogni altra norma vigente in materia di direzione di opere pubbliche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

[....]